



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 19 ottobre 2017, dal signor Catanese Francesco, residente a Lascari in via Alcide De Gasperi, n. 35, avverso la nota n. 5026 del 23.8.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile, perché prodotto avverso un atto che non ha alcun valore provvedimento (T.A.R. Lombardia - Milano, 12 luglio 1993, n. 514; T.A.R. Sicilia - Palermo, 16 dicembre 2009, n.2013), non avendo la Soprintendenza espresso, al momento, alcun parere di compatibilità paesaggistica e di conseguenza non ha leso la sfera giuridica dell'interessato.

Invero, l'atto amministrativo impugnato si può configurare giuridicamente come un atto endoprocedimentale, e precisamente una comunicazione partecipativa, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha comunicato al Comune di Lascari ed al ricorrente che la pratica del signor Catanese "veniva sospesa" in attesa di ricevere la documentazione richiesta in precedenza.

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere dichiarare inammissibile il citato ricorso gerarchico presentato dal signor Catanese Francesco.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 19 ottobre 2017, dal signor Catanese Francesco, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso la nota n. 5026 del 23.8.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, perché presentato avverso un atto che non ha alcun valore provvedimento.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



REGIONE SICILIANA

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 7 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to